

16818

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N. 16818 sentenza

N. 3862 Cronologico/A

N. 13528 Repertorio

2007

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Eugenio Curatola ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n.60806 del ruolo
generale affari contenziosi dell'anno 2003, trattenuta in
decisione alla udienza del 28.4.2006 e vertente

T R A

"CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAZ)", in persona
del legale rappresentante pro tempore

**"CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL
RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI
IN PLASTICA (CO.RE.PLA.)"**, in persona del legale
rappresentante pro tempore

elett.te dom.ti in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n.6, presso lo
studio dell'avv.to Gian Domenico Mosca, che li rappresenta e
difende, unitamente all'avv.to Francesco Munari, per delega in
calce all'atto di citazione

- ATTORI -

E

**"CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI
IN POLIETILENE (POLIECO)"**, in persona del legale
rappresentante pro tempore





elett.te dom.to in Roma, Viale Angelico n.12 presso lo studio dell'avv.to Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Andrea Calisse e Carlo Rlenzi, per delega a margine della comparsa di costituzione

- **CONVENUTO** -

"EUROSERVICE UNO S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore

elett.te dom.ta in Roma, Via Imperia n.12, presso il dott. Aldo Cicchetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Andreucci e Alessandro Ciuffreda, per delega in calce alla comparsa di costituzione

- **INTERVENUTA** -

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2006 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.7.2003, il "Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)" e il "Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (Co.Re.Pla.)" esponevano che:

A) Il D.Lgs. n.22/97 (c.d. decreto Ronchi) aveva dettato una precisa disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

B) ai sensi dell'art.41 del predetto decreto, il "CONAI" svolgeva una funzione di programmazione generale, di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati



coinvolti nella gestione degli imballaggi, di ripartizione dei costi connessi al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei relativi rifiuti; in particolare, il "CONAI" coordinava l'attività dei c.d. consorzi di filiera previsti dall'art.40 "per ciascuna tipologia di materiali di imballaggio (vetro, plastica, carta, alluminio, legno e acciaio)"

C) il "Co.Re.Pla." era il Consorzio di filiera costituito per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio in plastica;

D) il sistema di gestione, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio era garantito principalmente dal Contributo Ambientale CONAI (CAC), percepito dal "CONAI" e da quest'ultimo ripartito tra i consorzi di filiera e gli altri soggetti associativi che effettuavano la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

E) per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, quindi, il "CONAI" esercitava la funzione di percettore del CAC in nome e per conto del "Co.Re.Pla.", il quale utilizzava proprio tale contributo quale fonte primaria di finanziamento;

F) il "PolieCo" era il consorzio istituito per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, dal cui ambito operativo erano stati esclusi gli imballaggi, per espressa previsione normativa (art.48 D.Lgs. n.22/97);

G) il "PolieCo", però, aveva avviato una vera e propria campagna di disinformazione, rivolta a diversi produttori di imballaggi aderenti al "CONAI" e al "Co.Re.Pla." per indurli a non versare il CAC sul presupposto (erroneo) che determinati beni in polietilene da essi prodotti non sarebbero imballaggi (il tutto



con l'intento di acquisire tali produttori a sé e al regime di contribuzione PolieCo):

H) le varie iniziative del "PolieCo" avevano creato una situazione di grave incertezza nel settore quanto all'inerenza di alcuni beni all'uno o all'altro regime contributivo (alcune imprese, ad es., avevano sospeso il pagamento del CAC al "CONAI", altre avevano cessato di inviare le dichiarazioni periodiche, altre avevano citato in giudizio gli esponenti al fine di far accertare l'estraneità degli imballaggi da essi prodotti al sistema CONAI-Co.Re.Pla:

I) tra i beni da sempre pacificamente considerati imballaggi figuravano, tra gli altri, i sacchetti e le buste di plastica (c.d. *shoppers*), ivi compresi quelli in polietilene (v. definizione di imballaggio ex art.35 D.Lgs. n.22/97):

L) il "PolieCo", invece, contattando diversi produttori, aveva sostenuto la non inclusione tra gli imballaggi di tali beni nonché di altri simili (sacchi a valvola, sacchi a bocca aperta, film tubolare, ecc.):

M) il "Ministero dell'ambiente", con parere reso il 13.6.2003, aveva chiaramente affermato che "gli shoppers (sacchetti o buste o borse di plastica o di carta) sono comunque da considerarsi imballaggi", così come tutti gli articoli destinati a contenere, proteggere, consentire la manipolazione, la consegna e la presentazione di tutte le merci nel passaggio tra produttori e utilizzatori;

N) in ambito europeo, peraltro, era del tutto sicura la ricomprensione degli shoppers tra gli imballaggi rientranti

G
4



nell'ambito applicativo della Direttiva n.94/62 del 20.12.1994 e delle relative norme di attuazione dei diversi ordinamenti nazionali.

Tutto ciò premesso, le parti attrici rilevavano la necessità di eliminare la grave situazione di incertezza determinata dall'azione del "PolleCo".

Di conseguenza, convenivano in giudizio il predetto Consorzio chiedendo:

1) l'accertamento della ricomprensione tra gli imballaggi, ex art.35 D.Lgs. n.22/97 e dell'art.3 Direttiva n.94/62/CEE, degli shoppers e dei prodotti destinati a contenere, proteggere, consentire la manipolazione, la consegna e la presentazione di tutte le merci nel passaggio tra produttore e utilizzatore ovvero tra utilizzatore e utilizzatore;

2) l'accertamento che i produttori di tali beni erano tenuti a partecipare ai sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ai sensi del vigente Titolo II del D.Lgs. n.22/97 (con conseguente assoggettamento al CAC e non ai contributi previsti dall'art.48 D.Lgs. n.22/97);

3) la condanna del "PolleCo" alla pubblicazione della sentenza su tre quotidiani di interesse nazionale;

4) la condanna del "PolleCo" al risarcimento del danno derivato dai comportamenti descritti in narrativa.

Costituitasi in giudizio, la parte convenuta contestava in fatto e in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.

In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'assoggettamento di alcuni specifici beni alla disciplina di cui



all'art.48 D.Lgs. n.22/97 e la condanna degli attori al pagamento del contributo percepito dai produttori e dagli importatori degli stessi beni, nonché al risarcimento dei danni derivati dal compimento di atti di concorrenza sleale o, comunque, da comportamenti dolosi o colposi.

Esaurita la fase istruttoria e preso atto dell'intervento in giudizio della "Euroservice Uno S.r.l.", all'udienza del 28.4.2006 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

. 1 - Premessa

La presente controversia ha ad oggetto l'esatta individuazione della nozione di "imballaggio", come desumibile dalla normativa comunitaria e nazionale vigente all'epoca di introduzione del giudizio.

Per quanto attiene al quadro normativo, l'esame va focalizzato sulle disposizioni del D.Lgs. n.22/97 (c.d. decreto Ronchi), con il quale è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Allo stato, l'intero D.Lgs. n.22/97 è stato abrogato e la disciplina della gestione degli imballaggi trova ora la sua sede nel titolo II della parte IV del D.Lgs. n.152/06.

Tale provvedimento, la cui applicabilità è stata contestata dalla parte convenuta (v. pagg.3-5 memoria di replica), non ha apportato significativi mutamenti - per quello che interessa in questa sede - nel quadro giuridico precedente e, comunque, non

G
6



può avere influenza sulla presente decisione, che deve essere adottata tenendo in considerazione solo il dato normativo introdotto con il D.Lgs. n.22/97 (in quanto vigente nel periodo in contestazione).

Per quanto riguarda le disposizioni e le decisioni di natura comunitaria, oltre alla direttiva 94/62/CE, va esaminata anche la successiva direttiva 2004/12/CE; particolare rilievo assume anche la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004 (resa nella controversia C-341/01, Plato Plastik Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH).

2 - La Direttiva 94/62/CE

La Direttiva è stata emanata per "armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio", "per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente" nonché "per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità".

Gli scopi principali, quindi, vanno individuati nella necessità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e nella volontà di garantire il funzionamento del mercato interno, prevenendo l'insorgenza di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nel suo interno (v. primo considerando)

A tal fine, la Direttiva ha previsto misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e, nel contempo,



a favorire il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Sono stati individuati, quindi, come *imballaggi* "tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione". Anche tutti gli *articoli a perdere* usati allo stesso scopo sono stati espressamente considerati imballaggi.

Le possibili funzioni dell'imballaggio (trasporto, protezione e presentazione) sono state chiaramente indicate a titolo *non cumulativo* (ciò si desume, a prescindere da un'interpretazione meramente letterale della norma - uso della congiunzione "e" - da un'interpretazione sistematica e teleologica, tenendo conto della natura e delle finalità della Direttiva (v. sentenza Corte di Giustizia del 29.4.2004 cit.)

In effetti, va sottolineato che la Direttiva ha inteso ricomprendere nel suo ambito *tutti* gli imballaggi immessi sul mercato, nel senso più ampio possibile (ciò si deduce con evidenza dal tenore dello stesso provvedimento comunitario, v. quinto "considerando" e art.2).

Secondo la stessa Direttiva, l'imballaggio deve rientrare, inoltre, in una delle seguenti tre categorie:





a) «*imballaggio per la vendita o imballaggio primario*», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

b) «*imballaggio multiplo o imballaggio secondario*», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;


c) «*imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.

La definizione di "imballaggio" prescinde assolutamente da altri fattori non espressamente indicati nel testo, estranei alle finalità della Direttiva (ci si riferisce, ad es., alla consegna dell'imballaggio al consumatore dietro corrispettivo o gratuitamente, essendo rilevante soltanto l'inserimento di per sé del bene tra la categoria generale individuata dalla norma)

3- Il D. Lgs. n. 22/97

La normativa italiana, oltre a delineare un sistema specifico per la gestione degli imballaggi (Titolo II D.lgs. cit.), ha dettato

9



una disciplina particolare per altre categorie di rifiuti, destinate ad avere un particolare impatto sull'ambiente (Titolo III D.lgs. cit.)

In particolare, l'art.41, I co. ha previsto la costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, "per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni".

Al CONAI è stata attribuita anche la funzione di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi nel mercato nazionale (art.41, II comma 2, lettera h).

Il CONAI, su tale base normativa, ha provveduto alla suddetta ripartizione dei costi, determinando nel suo Statuto e nel suo regolamento le somme dovute dai consorziati a titolo di "contributo ambientale CCNAI" e le modalità del loro versamento.

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento, invece, è stato istituito "il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d)". (art.48)

In definitiva, è stato attribuito al "sistema CONAI" la gestione degli imballaggi (anche in materiale plastico e, in



particolare, in polietilene) mentre è stata attribuita al "sistema PolieCo" la gestione degli altri beni in polietilene (esclusi quelli qualificabili come "imballaggi").

Il legislatore, quindi, ha distinto chiaramente il rispettivo ambito di intervento dei due sistemi con riferimento alla nozione di "imballaggio".

A tal fine sono state riprodotte integralmente le definizioni e le disposizioni introdotte con la Direttiva 94/62/CE (v. artt. 34 e 35, nei quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può essere ravvisato alcun contrasto con la normativa comunitaria).

4 - La Direttiva 2004/12/CE

La definizione di "imballaggio" figurante nella direttiva 94/62/CE è stata ulteriormente *precisata* mediante l'introduzione di taluni criteri e di un allegato contenente esempi illustrativi (v. Posizione Comune definita dal Consiglio CE il 6 marzo 2003)

I criteri e gli esempi in questione sono stati riportati nella Direttiva 2004/12/CE, che ha modificato la Direttiva 94/62/CE come segue:

"All'articolo 3, punto 1, sono aggiunti i seguenti comma: "La definizione di 'imballaggio' è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:

.1) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti





integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme".

In sostanza, con la nuova Direttiva sono rimaste immutate le nozioni di imballaggio, imballaggio primario, imballaggio secondario e imballaggio terziario mentre sono stati individuati alcuni criteri esplicativi, utili per una corretta applicazione dell'art.3 della Direttiva 94/62/CE (le indicazioni della Direttiva del 2004, quindi, hanno assunto una natura interpretativa e applicativa della precedente Direttiva).

5 - Gli shoppers

Sono sacchetti in plastica, con manici o con chiusura a nodo, realizzati in particolari miscele, a bassa e ad alta densità, adatti a trasportare tutti i prodotti, grazie all'ottima flessibilità di

Gn
12





produzione, in modo da soddisfare sia le esigenze del piccolo cliente che quelle della grande distribuzione.

Gli *shoppers* sono destinati, quindi, a contenere e a proteggere merci e vengono usati normalmente per facilitare l'asporto di prodotti acquistati in negozio verso il luogo di utilizzo.

Tenuto conto della loro funzione intrinseca i beni in questione appaiono già, ad una prima valutazione, ricompresi nella nozione di "imballaggio" ricavabile dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra.

A tale conclusione, peraltro, è giunta anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 29 aprile 2004 (resa nella controversia C-341/01, Plato Plastik Robert Frank GmbH c. Cariopack Handelgesellschaft mbH).

In tale decisione, la Corte ha espressamente affermato che:

A) i sacchetti di plastica consegnati a un cliente in un negozio sono destinati ad essere riempiti con le merci acquistate dal cliente medesimo, a proteggere tali merci e a facilitare il loro spostamento dal negozio verso il luogo di consumo. Essi sono concepiti in modo da facilitare, segnatamente, il trasporto di una unità di vendita al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al loro trasporto. Una volta utilizzati, tali sacchetti vengono normalmente gettati, a prescindere dal fatto se siano vuoti o riempiti di rifiuti (in ogni caso, gli usi secondari dei sacchetti non possono aver alcun rilievo ai fini della loro qualificazione, che deve essere basata, invece, sulla finalità



intrinseca dei beni; v. conclusioni dell'Avvocato Generale punti 44-48);

B) I sacchetti di plastica consegnati a un cliente in un negozio rispondono ai due requisiti previsti dall'art.3, punto 1 della Direttiva 94/62. Essi ricadono, quindi, in linea di principio, nella nozione di "imballaggio" definita all'art.3, punto 1 della detta Direttiva. Tale interpretazione è avvalorata da elementi testuali e teleologici della disposizione medesima;

C) resta del tutto irrilevante al riguardo la circostanza se sia il cliente stesso ad acquistare il sacchetto o sia il negoziante a consegnarglielo ed a riempirlo senza richiesta da parte del cliente, al pari della questione se il sacchetto venga consegnato dietro corrispettivo o meno.

Infatti, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 94/62, è necessario che i produttori e gli utilizzatori dei sacchetti siano in grado di sapere se tale prodotto costituisce un imballaggio ai sensi di tale Direttiva anche quando sia vuoto, senza conoscere le modalità con cui sarà consegnato al cliente e i suoi eventuali costi supplementari (qualora tali circostanze dovessero essere prese in considerazione, gli operatori economici potrebbero facilmente sottrarsi agli obblighi imposti dalla detta Direttiva, in particolare, indicando un prezzo normale sui sacchetti).

D) considerata l'ampia nozione di imballaggio posta a base della Direttiva, l'esclusione dei sacchetti di plastica da tale nozione sarebbe tale da limitare la realizzazione degli obiettivi della direttiva 94/62.

G
14





E' difficilmente contestabile che, come correttamente rilevato dall'Avvocato Generale al paragrafo 68 delle proprie conclusioni, l'uso così diffuso dei sacchetti di plastica nella vita quotidiana sia fonte di un serio problema ambientale, a causa dell'elevato numero di sacchetti in circolazione e della loro lunga durata di vita (v. conclusioni dell'Avvocato Generale: "E' giocoforza constatare che non si previene la moltiplicazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per il solo fatto di interpretare in maniera restrittiva la nozione di imballaggio..L'uso tanto diffuso delle borse di plastica nella vita quotidiana è fonte di un serio problema ambientale..Escludendo le suddette borse dalla nozione di imballaggio, la realizzazione degli obiettivi della Direttiva - gestione degli imballaggi - si trova limitata poiché tali borse non verranno prese in considerazione dai sistemi nazionali di raccolta e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Così, venendo gettate in enormi quantità, senza la benefica disciplina della Direttiva, queste borse continueranno ad avere il medesimo impatto negativo..")

Sulla base delle predette considerazioni, la Corte ha affermato che "l'art.3, punto 1 della Direttiva 94/62 deve essere interpretato nel senso che i sacchetti di plastica con manici consegnati, gratuitamente o a titolo oneroso, a un cliente in un negozio costituiscono imballaggi ai sensi della Direttiva medesima".

Ulteriore conferma di tale conclusione è venuta, poi, con la Direttiva 2004/12 che, precisando il contenuto della precedente



9



Direttiva, ha chiarito, tra l'altro, l'irrilevanza delle "altre possibili funzioni dell'imballaggio" e ha espressamente inserito i "sacchetti o borse di carta o di plastica" tra gli imballaggi (v. esempi illustrativi - Allegato I).

Da segnalare, infine, che anche il "Ministero dell'Ambiente", prima dell'emanazione della Direttiva del 2004, si era pronunciato in senso favorevole all'inserimento degli shoppers tra gli imballaggi (v. parere del 13.6.2003).

6 - I contenitori utilizzati per il trasferimento di merci nel passaggio tra produttori e utilizzatori.

Promuovendo il presente giudizio, le parti attrici hanno sostenuto che nella categoria degli "imballaggi" rientrerebbero anche altri beni, specificamente indicati in citazione, per i quali, invece, il "PolieCo" aveva espresso opinione contraria (v. doc. 16-20 allegati alla citazione: schede prodotte relative a "sacchi a valvola", "sacchi a bocca aperta", "film tubolare e piano per resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici, sali, pasta, mangimi, ecc.", "cappucci copri pallets", "film in fogli e estensibili per pallets").

La parte convenuta, contestando la domanda, ha sostenuto che:

A) i tre requisiti funzionali indicati ai punti 1, 2 e 3 della Direttiva 94/62 e del D.Lgs. n.22/97 dovrebbero esistere contemporaneamente (essere intesi in senso cumulativo);

B) non sarebbe l'astratta attitudine a contenere merci che qualifica un manufatto quale imballaggio ma la concreta funzione di accompagnare merci e prodotti con ruolo gregario di

contenimento e protezione; non potrebbe essere considerato imballaggio quel "contenitore" che, in concreto, assolve a funzioni ulteriori e diverse rispetto al "contenuto" ovvero che produce una diversa utilità per il consumatore o utente finale;

C) non sarebbero imballaggi i manufatti non utilizzati nella fase della commercializzazione del bene ma in quella della produzione (v. riferimenti al "punto di vendita" e alle "unità di vendita").

Le tesi sostenute dal "PolieCo" devono essere ritenute infondate per i seguenti motivi:

A) il carattere non cumulativo delle tre possibili funzioni dell'imballaggio (trasporto, protezione e presentazione) si evince, come rilevato in precedenza, da un'interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni in materia;

B) la qualificazione di un bene come "imballaggio" va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, fondato sulla natura dei beni prodotti; a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto (in tal senso appare condivisibile la tesi di parte attrice, secondo la quale la funzione del bene va verificata ex ante, al momento della sua produzione, e non con un giudizio ex post).

Nella normativa comunitaria e nazionale, peraltro, non si rinvenivano disposizioni che consentano di escludere un bene dalla disciplina degli imballaggi per il solo fatto che tale bene svolga una funzione ulteriore rispetto a quella tipica

dell'imballaggio (v., in particolare, il riferimenti a *tutti* gli imballaggi e la necessità di una *interpretazione ampia* della Direttiva, ribadita dalla decisione della Corte di Giustizia cit.).

Al contrario, la Direttiva 2004/12/CE ha espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, "fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio".

C) la tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno ciclo produttivo non può essere condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo.

Come rilevato da questo Tribunale in altra sentenza vertente sulla medesima questione (sentenza n.11050/06 nel proc. n.77427/02 R.G.), l'art.35 del D.Lgs. 22/1997 non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore" bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore all'utilizzatore".

Secondo le definizioni previste dalla legge, per produttori devono intendersi "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art.35, comma 1, lettera q D.Lgs. n.22/1997) e per utilizzatori "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art.35, comma 1, lettera r D.Lgs. n.22/1997).

Ja





Dalla lettura di tali definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci *indipendentemente dalla fase di commercializzazione* delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.

Inoltre, la mera presenza di indicazioni stampate sul prodotto destinato a contenere una merce, anche se si tratta di dati essenziali all'utilizzo e/o alla commercializzazione di tale merce, non può certo ritenersi sufficiente per affermare che tale prodotto, formando un unicum con la merce che contiene, non costituisce imballaggio (v. sentenza Tribunale Roma cit.)

In considerazione di quanto sopra, tutte le contestazioni mosse dalla parte convenuta in ordine ai criteri da utilizzare per la qualificazione come "imballaggi" dei beni indicati in citazione e di quelli oggetto della riconvenzionale devono essere respinte.

La stessa parte convenuta, peraltro, non ha allegato ulteriori motivi né ha fornito elementi di prova da cui poter desumere l'impossibilità di ricomprendere i beni in oggetto tra gli "imballaggi".

Al contrario, si deve sottolineare come si possa ritenere pacifico tra le parti che tutti i beni in questione vengono normalmente utilizzati come imballaggi, in quanto servono per



contenere, proteggere o manipolare le merci nella fase della consegna e della presentazione (il "PolieCo", come si è visto in precedenza, ha dedotto la possibilità di un utilizzo per scopi diversi e da ciò ha fatto derivare, erroneamente, la possibilità di definire un bene come "imballaggio" solo in relazione alla funzione assoluta "in concreto").

Elementi concreti a favore delle tesi degli attori, peraltro, si possono desumere dalle schede di prodotto dei singoli beni, dall'elenco di cui allegato 1 della Direttiva 2004/12/CE e dalle risultanze istruttorie del giudizio intercorso tra le parti avanti a questo Tribunale (proc. n.77427/02 cit.)

7 - Risarcimento danni

Deve essere respinta, invece, la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.

In effetti, dagli elementi di prova introdotti in corso di causa non emerge la reale sussistenza di una condotta colposa addebitabile al "PolieCo", il quale ha fatto valere un suo preteso diritto facendo propria una interpretazione della normativa vigente sicuramente errata ma non palesemente o artatamente infondata e strumentale.

In ogni caso, nessuna prova è stata fornita in merito alla sussistenza di danni direttamente ricollegabili alla condotta posta in essere dal "PolieCo" (e non alla condotta delle singole imprese tenute alla corresponsione del contributo), danni che, di conseguenza, non potrebbero essere liquidati neanche in via equitativa.





Non può essere accolta, infine, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza ex art.120 c.p.c. difettandone i presupposti in relazione alla natura della domanda accolta.

La complessità delle questioni sollevate e della normativa disciplinante la materia oggetto del giudizio, giustifica una integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal **"CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI)"** e dal **"CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA (CO.RE.PLA.)"** nei confronti del **"CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE (POLIECO)"** con atto di citazione notificato il 22.7.2003, nonché sulla domanda proposta dall'intervenuta **"EUROSERVICE UNO S.R.L."**, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accerta che gli shoppers e gli altri prodotti indicati al punto 4 dell'atto di citazione costituiscono "imballaggi" ai sensi dell'art.35 D.Lgs. n.22/97;
- 2) dichiara, per l'effetto, che i predetti beni rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II del D.Lgs. n.22/97, con i conseguenti obblighi a carico dei produttori e degli utilizzatori;
- 3) respinge le altre domande proposte dalle parti attrici;




21

05 SET, 2007

- 4) respinge le domande proposte dal "Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni in Polietilene (PolleCo)";
- 5) dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Roma, 20 agosto 2007

IL GIUDICE

Eugenio C...

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
(Dott. ... BARBUTO)

Depositato in Cancelleria
Roma, 05 SET, 2007
Il Funzionario Dirigente
Dott. ... Barbuto

